



PROVINCIA DI LECCE
Servizio Trasporti e Mobilità

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE SCUOLE NAUTICHE
NELLA PROVINCIA DI LECCE**

Redatto in data 05 dicembre 2011

Approvato con delibera di C.P. n. 09 del 12/03/2012



PROVINCIA DI LECCE
Servizio Trasporti e Mobilità

INDICE

Art. 1. (Scuole nautiche).....	3
Art. 2. (Autorizzazione e vigilanza all'esercizio della attività di scuola nautica).....	3
Art. 3. (Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica).....	3
Art. 4. (Modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica).....	4
Art. 5. (Scuole di istruzione per la nautica).....	5
Art. 6. (Autoscuole e consorzi di autoscuole).....	5
Art. 7. (Consorzi).....	5
Art. 8. (Capacità finanziaria).....	5
Art. 9. (Locali delle scuole nautiche).....	6
Art. 10. (Materiale per le lezioni teoriche).....	6
Art. 11. (Arredamento didattico).....	7
Art. 12. (Unità da diporto).....	8
Art. 13. (Attività di insegnamento presso le scuole nautiche).....	8
Art. 14. (Organico delle scuole nautiche).....	9
Art. 15. (Documenti per l'esercizio dell'attività di scuola nautica).....	9
Art. 16. (Disciplina dell'attività).....	9
Art. 17. (Vigilanza).....	10
Art. 18. (Sanzioni).....	11
Art. 19 – (Istituzione dell'Osservatorio).....	13
Art. 20 – (Commissione permanente Provincia – Capitaneria di Porto – Dipartimento dei Trasporti Terrestri).....	13
Art. 21. (Norme transitorie).....	13



PROVINCIA DI LECCE
Servizio Trasporti e Mobilità

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE SCUOLE NAUTICHE

Art. 1. (Scuole nautiche)

1. Sono denominati *scuole nautiche* i centri per l'educazione marinaresca, l'istruzione e la formazione dei candidati per il conseguimento delle patenti nautiche.

Art. 2. (Autorizzazione e vigilanza all'esercizio della attività di scuola nautica)

1. L'esercizio dell'attività delle scuole nautiche è soggetto ad autorizzazione ed al controllo della Provincia di Lecce, ai sensi dell'art. 42 del Decreto 29 luglio 2008, n. 146 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal Dirigente del Servizio Trasporti e Mobilità della Provincia di Lecce, previo parere del Capo del Compartimento marittimo nella cui giurisdizione ha sede la scuola nautica o del Direttore dell'ufficio provinciale della Motorizzazione civile e previo accertamento dell'esistenza di idonei locali, delle attrezzature marinaresche, degli strumenti, di mezzi nautici, del materiale didattico e del personale idoneo per lo svolgimento delle esercitazioni teorico-pratiche.

3. L'autorizzazione può essere richiesta per l'attivazione di:

- a) scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento della patente nautica entro le 12 miglia dalla costa;
- b) scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento della patente nautica senza alcun limite di distanza dalla costa.

Art. 3. (Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica)

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica è necessario che il richiedente, se persona fisica, ovvero il legale rappresentante, se persona giuridica, sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere la cittadinanza italiana oppure essere cittadino di un altro Stato membro dell'Unione Europea, ovvero cittadino di altro Stato purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
- b) avere compiuto la maggiore età ;
- c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ai sensi degli artt. 102, 103, 105 e 108 del Codice Penale;
- d) non essere stato dichiarato fallito, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di sospensione o riabilitazione;
- e) essere in possesso di diploma d'istruzione di secondo grado o titolo equipollente se cittadino di altro Stato.

2. Il soggetto richiedente deve inoltre disporre di:

- a) capacità finanziaria di cui al successivo articolo 8;
- b) iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per l'attività di scuola nautica/autoscuola;
- c) proprietà o disponibilità giuridica delle unità da diporto, con le caratteristiche di cui al successivo articolo 12, da utilizzare per le prove pratiche;
- d) proprietà o disponibilità giuridica dei locali costituenti la sede, i quali devono avere le caratteristiche di cui al successivo articolo 9 e risultare conformi alle leggi ed ai regolamenti vigenti;
- e) arredamento e materiale didattico idoneo per l'insegnamento teorico così come specificato ai successivi articoli 10 e 11;
- f) personale idoneo allo svolgimento dell'attività di insegnamento ai sensi dell'articolo 42, comma 6 del Decreto 29 luglio 2008, n. 146 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.



PROVINCIA DI LECCE
Servizio Trasporti e Mobilità

3. Qualora l'autorizzazione sia richiesta da persone giuridiche i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), devono essere posseduti:
 - a) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
 - b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
 - c) dagli amministratori per ogni altro tipo di società.
4. La persona giuridica richiedente l'autorizzazione dovrà essere in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) ed f).
5. Eventuali sospensioni dell'attività possono essere autorizzate dall'Amministrazione provinciale per documentata necessità per un periodo non superiore ai 365 giorni, rinnovabile per ulteriori 365 giorni; qualora al termine di detto periodo l'attività non venga ripresa regolarmente, l'autorizzazione verrà revocata d'ufficio.
6. Nel caso di impedimento del titolare dell'autorizzazione, o del socio amministratore o del legale rappresentante in caso di società o consorzio, è consentito il proseguimento dell'esercizio dell'attività di scuola nautica, previo nullaosta della Provincia, mediante la nomina di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto impedito, per non più di 365 giorni prorogabili di ulteriori 180.
7. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di una autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, deve essere rilasciata previo accertamento nel richiedente dei prescritti requisiti.
8. In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del titolare dell'impresa individuale l'attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di 180 giorni dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono richiedere all'Amministrazione Provinciale il trasferimento del complesso aziendale.
9. Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società o di un consorzio, l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o più soci, da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale, devono essere comunicati alla Provincia che ne prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della società o del consorzio non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.
10. Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società o di modifica di ragione sociale, viene rilasciata un'autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti dal presente articolo e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.
11. Se varia la sola denominazione della scuola nautica senza alcuna modifica sostanziale di essa, si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.
12. In caso di rinuncia all'autorizzazione deve essere presentata una dichiarazione indirizzata alla Provincia con la quale il titolare medesimo rinuncia formalmente ed incondizionatamente alla stessa.
13. Qualora l'eventuale nuovo titolare desideri conservare la precedente denominazione, deve produrre un'autorizzazione del precedente titolare.
14. Oltre che per i casi precedentemente disciplinati, l'autorizzazione cessa altresì:
 - a) per morte del titolare in mancanza di eredi;
 - b) per revoca disposta dalla Provincia nei casi previsti dall'articolo 18;
 - c) per espressa rinuncia.

Art. 4. (Modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica)

1. La domanda di autorizzazione per l'esercizio di scuola nautica è presentata alla Provincia di Lecce – Servizio Trasporti e Mobilità.



PROVINCIA DI LECCE
Servizio Trasporti e Mobilità

2. La domanda, in carta semplice, sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante, deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) requisiti di cui all'articolo 3;
 - b) tipo di patenti per cui si intendono svolgere i corsi;
 - c) denominazione della scuola;
 - d) sede.
2. Nella domanda dovranno inoltre essere indicati gli estremi fiscali del richiedente ed i dati anagrafici:
 - a) del titolare se il richiedente è una ditta individuale;
 - b) dei soci se il richiedente è una società in nome collettivo o una società in accomandita semplice;
 - c) del legale rappresentante se il richiedente è una società cooperativa o consorzio, una società a responsabilità limitata, una società per azioni o una società in accomandita per azioni.
3. La Provincia di Lecce provvede entro 90 giorni, dalla data di ricevimento della domanda, ad emettere provvedimento di autorizzazione o diniego motivato, salvo che risulti necessario procedere ad integrazione e verifica della documentazione prodotta.
4. Delle autorizzazioni rilasciate viene tenuto apposito registro.

Art. 5. (Scuole di istruzione per la nautica)

1. Le persone fisiche o giuridiche iscritte presso le CCIAA che gestiscono scuole di istruzione per la nautica, devono chiedere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica alla Provincia. L'autorizzazione viene rilasciata previo accertamento dell'esistenza dei requisiti di cui agli articoli 3, 8, 9, 10, 11, 12.

Art. 6. (Autoscuole e consorzi di autoscuole)

1. Le autoscuole, ovvero i consorzi di autoscuole già autorizzati, qualora svolgano anche l'attività di scuola nautica per la quale devono essere autorizzati ai sensi dell'articolo 2, sono esentati dalla dimostrazione dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9, comma 1, lettere a), b) e c).

Art. 7. (Consorzi)

1. E' data facoltà a due o a più scuole nautiche autorizzate di consorziarsi secondo quanto disposto dagli articoli 2602 e seguenti del codice civile, per costituire centri di istruzione per la nautica.
2. L'autorizzazione del consorzio è subordinata al possesso di tutti i requisiti richiesti per le scuole nautiche. In caso di consorzio di autoscuole già autorizzato si applica quanto disposto dall'articolo 6.
3. I consorzi comunicano alla Provincia:
 - a) la denominazione delle scuole nautiche aderenti al consorzio;
 - b) il responsabile del consorzio;
 - c) le generalità degli istruttori;
 - d) l'ubicazione della sede del consorzio.
4. Il consorzio è dotato di:
 - a) unità da diporto necessarie per assolvere alle funzioni demandate dalle scuole nautiche aderenti;
 - b) attrezzature didattiche di cui agli articoli 10, 11, 12.
5. Il responsabile del centro d'istruzione deve essere in possesso dei requisiti analoghi a quelli richiesti per i titolari delle scuole nautiche.
6. Le scuole nautiche consorziate possono continuare ad esercitare la loro attività singolarmente oppure demandare al consorzio il corso teorico ovvero quello pratico.
7. Ai consorzi confluiscono esclusivamente gli allievi iscritti presso le scuole nautiche facenti parti del consorzio, che vengono annotati su apposito registro.

Art. 8. (Capacità finanziaria)



PROVINCIA DI LECCE
Servizio Trasporti e Mobilità

1. Le persone fisiche o giuridiche, per ottenere l'autorizzazione all'attività di scuola nautica, devono dimostrare una adeguata capacità finanziaria mediante un certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore ad euro 50.000,00 liberi da gravami ipotecari, ovvero mediante un'attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di:

- a) aziende o istituti di credito;
- b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi.

2. L'attestazione, riferita ad un importo di euro 25.000,00 deve essere formulata secondo lo schema allegato al D.M. 17 maggio 1995, n. 317 per le autoscuole.

3. Nel caso di autorizzazione per l'estensione dell'attività di autoscuola a quella di scuola nautica, trattandosi quest'ultima di attività collaterale, si prescinde dall'accertamento della capacità finanziaria essendo già stata verificata per il rilascio dell'autorizzazione all'autoscuola.

Art. 9. (Locali delle scuole nautiche)

1. I locali della scuola nautica, al fine del rilascio dell'autorizzazione, devono comprendere:

- a) un'aula di almeno mq. 25 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq. 1,50, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;
- b) un ufficio di segreteria di almeno mq 10 di superficie antistante l'aula oppure laterale alla stessa con ingresso autonomo;
- c) servizi igienici composti da bagno e antibagno, illuminati e aerati.

2. L'altezza minima di tali locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede la scuola.

3. Unitamente alla domanda deve essere presentata anche la planimetria dei locali in scala 1/100 quotata e corredata dei relativi conteggi della superficie netta, timbrata e firmata da un professionista.

4. I locali devono essere in regola con la normativa attinente alle caratteristiche igienico-sanitarie, alla destinazione d'uso, alla sicurezza.

5. Nel caso di autorizzazione per l'estensione dell'attività di autoscuola a quella di scuola nautica, trattandosi di quest'ultima di attività collaterale, si prescinde dall'accertamento dell'idoneità dei locali se le caratteristiche di questi sono già state accertate per il rilascio dell'autorizzazione all'autoscuola, purché la nuova attività non interferisca con l'attività principale.

6. Il trasferimento della sede, verrà consentito, previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità dei nuovi locali, mediante il rilascio di specifico nullaosta, con presa d'atto e aggiornamento dell'autorizzazione.

Art 10. (Materiale per le lezioni teoriche)

1. La scuola deve disporre di una adeguata attrezzatura tecnica e di sussidi didattici per le lezioni teoriche, commisurati al numero massimo di allievi in modo tale che ciascuno possa seguire con partecipazione attiva le lezioni ed acquisire la conoscenza pratica degli strumenti, delle carte, degli accessori e dei dispositivi di segnalazione e salvataggio.

Il materiale didattico per le lezioni teoriche e per le esercitazioni pratiche è costituito almeno dai seguenti elementi:

A) Strumenti

- Bussola marina e sestante;
- barometro aneroide, termometri e orologio sul quale siano indicati i minuti di silenzio radio;
- VHF palmare di tipo nautico;
- scandaglio meccanico ed eco-scandaglio;
- almeno un binocolo;
- esemplari dei principali mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza;



PROVINCIA DI LECCE
Servizio Trasporti e Mobilità

B) Sussidi

per tutte le scuole nautiche

- carte nautiche di scala diversa, squadrette nautiche ed altri strumenti per la determinazione del punto nave;
- carta dei simboli, abbreviazioni e termini in uso nelle carte nautiche;
- rappresentazione grafica raffigurante la rosa dei venti;
- modello in scala di sezione di nave ovvero rappresentazione grafica raffigurante le strutture principali dello scafo;
- rappresentazione grafica delle attrezzature e manovre principali di una unità a vela ovvero modello in scala;
- rappresentazione grafica relativa al funzionamento di un motore marino a combustione interna ovvero al relativo modello, (fuoribordo ed entro bordo);
- rappresentazione grafica raffigurante le regole di manovra per prevenire gli abbordi in mare;
- rappresentazione grafica raffigurante i segnali previsti dal regolamento per evitare gli abbordi in mare (diurni, notturni e sonori);
- rappresentazione grafica raffigurante le caratteristiche e l'utilizzo di zattere di salvataggio e apparecchi galleggianti;
- tavole raffiguranti i più importanti ed usati nodi marini;
- tavole raffiguranti le principali rotte nautiche (lossodromia, ortodromia, navigazione mista, ecc...)

Le scuole nautiche autorizzate al rilascio solo di patenti per la navigazione oltre le 12 miglia dalla costa.

- Facsimile di tabella delle deviazioni residue per bussola magnetica;
- tavole per il calcolo delle rette d'altezza (effemeridi nautiche aggiornate);
- carte di analisi meteorologica;
- rappresentazione grafica raffigurante la volta celeste;
- tavole raffiguranti le bandiere del codice internazionale;
- tavole raffiguranti le correnti marine e loro incidenza sulla navigazione a vela;
- carte per il carteggio di cinematica.

C) Documentazione didattica

- Fascicolo degli avvisi ai naviganti dell'Istituto Idrografico della Marina;
- elenco dei fari e segnali da nebbia;
- portolano del Mediterraneo;
- leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto;
- codice della navigazione per quanto attiene alla navigazione da diporto;
- regolamento per prevenire gli abbordi a mare.

2. I sussidi di cui alla precedente lettera B) con esclusione delle Carte Nautiche ufficiali, possono anche essere sostituiti da sistemi audiovisivi interattivi o informatici, ritenuti idonei ed approvati dalla Provincia di Lecce.

Art. 11. (Arredamento didattico)

1. Ogni scuola nautica deve essere dotata del necessario arredamento ed in particolare l'aula di insegnamento deve contenere arredamento atto a consentire il regolare svolgimento delle lezioni teoriche. Il titolare deve avere la disponibilità giuridica del materiale d'arredamento. L'arredamento dell'aula d'insegnamento è costituito almeno dai seguenti elementi:

- a) una cattedra od un tavolo per insegnante;
- b) una lavagna dalle dimensioni minime di m. 1,10 x 0,80 o lavagna luminosa;



PROVINCIA DI LECCE
Servizio Trasporti e Mobilità

- c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo;
- d) un adeguato numero di tavoli da carteggio (almeno 1 per ogni 5 allievi) con squadrette, parallele, compassi nautici, bussole.

Art. 12. (Unità da diporto)

1. La scuola nautica deve disporre di unità da diporto per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami compatibile con il tipo di patente da conseguire:
 - a) per l'abilitazione al comando e alla condotta di imbarcazioni da diporto rispettivamente:
 - 1) entro le 12 miglia: una unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario o motoveliero;
 - 2) senza alcun limite dalla costa: una unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario o motoveliero abilitata alla navigazione, per la quale viene chiesta l'abilitazione ed iscritta nei registri navali.
 - b) per l'abilitazione al comando delle navi da diporto invece la scuola deve disporre di una nave da diporto o, in alternativa, una imbarcazione da diporto a vela con motore ausiliario o motoveliero, avente una lunghezza fuori tutto non inferiore a 20 m.
2. I mezzi nautici impiegati per le esercitazioni pratiche e per lo svolgimento degli esami devono essere provvisti di polizza assicurativa per eventuali danni alle persone imbarcate ed a terzi verificatesi durante le suddette attività.
3. I mezzi nautici utilizzati dalla scuola possono essere di proprietà del titolare, di proprietà del consorzio di cui fa parte il titolare o disponibili per contratto di leasing. Devono inoltre essere corredati del registro di iscrizione con l'indicazione dell'attività per cui vengono utilizzati e con l'indicazione del proprietario così come previsto dall'art. 2 del D.lgs 171/2005.
4. Le successive eventuali variazioni del numero e tipo di mezzi nautici della scuola devono essere comunicate alla Provincia di Lecce che, salvo il parere contrario del Capo del Compartimento Marittimo o del Direttore dell'Ufficio Provinciale del D.T.T. nell'ambito delle rispettive competenze, rilascia il nulla osta.
5. I mezzi nautici utilizzati dalla scuola devono essere ormeggiati in una darsena autorizzata e l'indirizzo della stessa deve essere comunicato al Servizio Trasporti e Mobilità della Provincia di Lecce che avrà il compito di vigilare sulla sussistenza dei requisiti richiesti per le unità da diporto utilizzate per lo svolgimento delle esercitazioni e degli esami.

Art. 13. (Attività di insegnamento presso le scuole nautiche)

1. Possono svolgere attività di insegnamento presso le scuole nautiche i soggetti in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di navigazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio 2008 o di titolo professionale per i servizi di coperta del diporto, i docenti degli istituti nautici o professionali per la navigazione, gli ufficiali superiori del Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci anni, nonché coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite. L'attività di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela e' svolta da esperti velisti riconosciuti idonei dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana.
2. Possono svolgere la funzione di istruttore presso le scuole nautiche i soggetti in possesso di patente nautica rilasciata da almeno un triennio con abilitazione almeno pari a quella che il candidato aspira a conseguire.
3. Le due funzioni possono essere svolte anche congiuntamente dallo stesso soggetto, sempre che possieda i requisiti richiesti.



PROVINCIA DI LECCE
Servizio Trasporti e Mobilità

4. Il titolare della scuola può ricoprire entrambi i ruoli di cui al comma precedente, sempre che possieda i requisiti richiesti.

Art. 14. (Organico delle scuole nautiche)

La scuola nautica deve disporre della collaborazione continuativa di almeno un insegnante di teoria ed un istruttore per le esercitazioni pratiche di condotta del mezzo nautico. Lo stesso soggetto può svolgere entrambe le funzioni, purchè possieda i requisiti per farlo.

L'istruttore deve essere sempre presente durante lo svolgimento delle esercitazioni ed accompagnare l'allievo durante lo svolgimento delle prove d'esame.

Se la scuola nautica rimane sprovvista dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e non ha, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, la Provincia di Lecce può consentire che il titolare della scuola utilizzi, quale supplente temporaneo, per non più di sei mesi, un insegnante o istruttore di un'altra scuola nautica autorizzata, in modo da assicurare il regolare funzionamento. Il supplente dovrà svolgere la propria attività in orari diversi da quelli in cui opera nella scuola di provenienza, orari che dovranno essere comunicati alla Provincia di Lecce, la quale provvede al rilascio del nulla osta.

La Provincia di Lecce rilascia apposita autorizzazione (tesserino) per l'attività di insegnante e/o istruttore previo accertamento dei requisiti professionali di cui all'Art. 13 del presente regolamento.

L'eventuale cessazione del rapporto di lavoro o il passaggio di personale da una scuola ad un'altra deve essere comunicata alla Provincia di Lecce che procede alla verifica dei requisiti previsti dal presente regolamento. In caso di accertate irregolarità sospende l'autorizzazione

Art. 15. (Documenti per l'esercizio dell'attività di scuola nautica)

1. Le scuole nautiche curano la tenuta dei documenti per l'esercizio dell'attività di scuola nautica e dei documenti contenenti gli elementi di seguito elencati, secondo le prescrizioni fornite dall'amministrazione provinciale al momento del rilascio degli stessi :

- a) registro d'iscrizione da cui risultino: data d'iscrizione, generalità degli allievi, estremi delle autorizzazioni per le esercitazioni pratiche, data degli esami di teoria e di pratica e relativo esito; il registro di iscrizione, prima di essere messo in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni sua pagina e vidimato dalla Regione;
- b) registro delle lezioni teoriche e pratiche: numero del registro d'iscrizione e generalità di ogni allievo che frequenta i corsi;
- c) scheda nominativa per l'ammissione all'esame teorico di ogni singolo allievo e giudizio dell'insegnante sull'ammissibilità alla prova d'esame da cui risulti la presenza ad almeno 12 ore alle lezioni teoriche ;
- d) scheda nominativa per l'ammissione all'esame pratico di ogni singolo allievo e giudizio dell'istruttore sull'ammissibilità alla prova d'esame da cui risulti la presenza ad almeno 4 ore alle lezioni pratiche. Sulla stessa scheda devono essere riportati gli estremi identificativi del mezzo nautico con cui viene effettuata la prova pratica.

Art. 16. (Disciplina dell'attività)

1. All'interno dei locali deve essere esposta al pubblico una tabella che deve indicare in modo chiaro e per esteso:

- a) il nome e la sede della scuola;
- b) gli estremi del provvedimento autorizzativo della scuola medesima;
- c) le tariffe applicate;
- d) l'indicazione che ai sensi delle vigenti norme la scuola è posta sotto la vigilanza tecnica ed amministrativa della Provincia di Lecce;
- e) la firma del titolare della scuola;



PROVINCIA DI LECCE
Servizio Trasporti e Mobilità

- f) l'orario delle lezioni teoriche;
- g) i periodi di chiusura della scuola;
- h) la Capitaneria di Porto competente per territorio.
- i) Il Dipartimento dei Trasporti Terrestri competente per territorio

Eventuali sospensioni dell'attività possono essere autorizzate dalla Provincia di Lecce per documentata necessità per un periodo non superiore a sei mesi eventualmente rinnovabili in particolari circostanze.

I programmi d'esame per il conseguimento delle abilitazioni al comando ed alla condotta delle unità a motore nonché di quelle a vela, con o senza motore ausiliario, e dei motovelieri, per la navigazione entro le dodici miglia e per quella senza alcun limite, salvo nuove disposizioni Ministeriali, sono riportati, rispettivamente negli allegati D ed E del D.P.R. n. 431 del 9/10/1997.

Il programma d'esame per il conseguimento dell'abilitazione. al comando di navi da diporto è riportato nell'allegato F del D.P.R. n.431 del 09/10/1997;

2. Durata e modalità dei corsi: I corsi teorici e pratici tenuti dalle scuole nautiche per lo svolgimento dei programmi d'esame, devono essere tenuti secondo la seguente tabella:

- a) per i corsi destinati ai candidati al conseguimento delle patenti che abilitano al comando ed alla condotta delle unità da diporto per la navigazione entro le dodici miglia:
 - per *vela/motore* 20 lezioni teoriche di almeno un'ora (12 dedicate alla vela e 8 al motore) e 5 esercitazioni pratiche di almeno 60 minuti ciascuna;
 - per *solo motore* 15 lezioni teoriche di almeno un'ora e 5 esercitazioni pratiche.
- b) per i corsi destinati ai candidati al conseguimento delle patenti che abilitano al comando ed alla condotta delle unità da diporto per la navigazione senza alcun limite dalla costa:
 - - per *vela/motore* 30 lezioni teoriche di almeno un'ora (20 dedicate alla vela e 10 al motore) e 10 esercitazioni pratiche di almeno 60 minuti ciascuna;
 - - per *solo motore* 25 lezioni teoriche di almeno un'ora ciascuna e 10 esercitazioni pratiche di almeno 60 minuti ciascuna.

Qualora il candidato sia già in possesso della patente di cui alla precedente lettera a), le lezioni di teoria possono essere ridotte ad almeno 20 (vela) e 15 (motore), mentre le lezioni di esercitazioni pratiche possono essere ridotte ad almeno 5, ciascuna della durata minima di 60 minuti;

- c) per i corsi destinati ai candidati al conseguimento. delle patenti che abilitano al comando delle navi da diporto: 30 lezioni di teoria, di almeno un' ora ciascuna, ed almeno 10 esercitazioni pratiche della durata minima 60 minuti ciascuna.

Art. 17. (Vigilanza)

1. La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente regolamento viene svolta dal personale della Provincia all'uopo incaricato e munito di apposita tessera di riconoscimento.

La vigilanza sulle scuole nautiche, considerato l'interesse generale e sociale che queste rivestono, persegue il fine di promuovere una maggiore efficienza delle scuole per il miglioramento qualitativo dell'insegnamento da impartire. In particolare la vigilanza è svolta mediante controlli:

- a) sulla capacità delle scuole di assolvere alla funzione di istruire al comando e alla condotta di unità da diporto;
- b) sull'osservanza delle prescrizioni e sul permanere dei requisiti in base ai quali sono state autorizzate, con riferimento alle attrezzature, al materiale didattico e di arredamento, ai locali, ai mezzi nautici, ecc.
- c) sul regolare funzionamento delle scuole e sull'impiego di insegnanti ed istruttori in possesso dei prescritti requisiti;
- d) sulla regolare tenuta dei registri di iscrizione.

2. Al fine di consentire l'esercizio della vigilanza il titolare della scuola ha l'obbligo di esporre in modo visibile:



PROVINCIA DI LECCE
Servizio Trasporti e Mobilità

- l'atto di autorizzazione in suo possesso;
- l'indicazione scritta che ai sensi della vigente normativa la scuola nautica è posta sotto la vigilanza della Provincia di Lecce e che i reclami in ordine alle eventuali irregolarità devono essere indirizzati al predetto Ente, del quale deve essere indicato altresì il nome e l'indirizzo dell'Ufficio di vigilanza.

Il titolare ha inoltre l'obbligo di comunicare alla Provincia di Lecce:

- a) gli orari delle lezioni teoriche e pratiche nonché le eventuali loro variazioni;
- b) i periodi di chiusura per motivi vari, comprese le ferie.

3. La vigilanza sulle scuole nautiche è svolta dalla Provincia di Lecce, che si avvale del personale del Compartimento Marittimo nella cui giurisdizione ha sede la scuola nautica, in applicazione di quanto previsto dall'art. 105 comma 6 del D. Lgs 112/98, secondo modalità concordate con il Capo del Compartimento Marittimo.

4. Il titolare della scuola nautica, il rappresentante legale ed i loro collaboratori, sono tenuti a collaborare attivamente con il personale di vigilanza nell'esercizio dell'attività ispettiva.

5. In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio dell'attività di vigilanza è redatto verbale ove il personale ispettivo provvede a registrare le irregolarità riscontrate nel corso del sopralluogo.

Esse sono contestate immediatamente al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore o al responsabile della scuola nautica o del consorzio, mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta o mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

6. Il titolare della scuola nautica o il legale rappresentante o socio amministratore o il responsabile legale del consorzio, entro trenta giorni dalla consegna del verbale o dalla data di ricezione della lettera raccomandata, può far pervenire alla Provincia di Lecce le proprie osservazioni.

7. L'opera di vigilanza avrà inoltre ad oggetto la repressione dell'attività di scuole nautiche abusive.

Art. 18. (Sanzioni)

A) Diffida

La Provincia di Lecce, qualora le osservazioni di cui al comma 6 dell'art 18 del presente regolamento non siano ritenute sufficienti, ovvero non siano pervenute nei tempi di cui al medesimo comma 6 dell'art 18 del presente regolamento, diffida il titolare o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile del consorzio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, invitandolo ad eliminare le irregolarità, entro un termine che in ogni caso non potrà essere inferiore a trenta giorni, nei seguenti casi:

- a) nel caso siano iscritti nella scuola nautica o nel consorzio allievi per categorie di patenti diverse da quelle autorizzate;
- b) nel caso che il consorzio accetti allievi da scuole nautiche consorziate ma non autorizzate a svolgere l'insegnamento per il tipo di patente richiesto;
- c) nel caso che il consorzio non comunichi alla Provincia, entro dieci giorni dall'evento, la cancellazione o l'inserimento di nuovi soci;
- d) nel caso che la scuola nautica non faccia più parte di un consorzio ovvero abbia chiesto di far parte di un altro anche in aggiunta al primo senza averne data comunicazione alla Provincia di Lecce;
- e) nel caso che la scuola nautica o il consorzio modifichino l'orario delle lezioni, senza comunicarlo alla Provincia di Lecce;
- f) nel caso non vengano compilate e conservate le schede di presentazione agli esami teorici e pratici;
- g) nel caso che non vengano compilati i registri delle lezioni teoriche;
- h) nel caso che non vengano registrati gli allievi sul registro delle iscrizioni prima che inizino le lezioni teoriche;



PROVINCIA DI LECCE
Servizio Trasporti e Mobilità

- i) nel caso non sia esposto il tariffario della scuola nautica e non ne siano rispettate le tariffe riportate;
- j) nel caso che siano presenti in aula di teoria o sui mezzi per l'istruzione alla navigazione allievi non registrati sul registro delle iscrizioni;
- k) nel caso che insegnanti o istruttori, pur in possesso dei requisiti di cui all'Art. 13 del presente regolamento, non siano in possesso del tesserino rilasciato dalla Provincia di Lecce;
- l) non sia stata comunicato alla Provincia di Lecce l'inserimento di nuovi mezzi nautici da parte della scuola nautica o del consorzio;
- m) non siano stati presi provvedimenti nei confronti di dipendenti scorretti segnalati o denunciati dagli allievi.

B) Sospensione

L'autorizzazione è sospesa per un periodo da uno a tre mesi nei seguenti casi:

- a) siano state emanate tre diffide nel triennio;
- b) il titolare (il legale rappresentante nel caso di società o consorzi) non ottemperi alle disposizioni date ai fini del regolare svolgimento dell'attività;
- c) il titolare (il legale rappresentante nel caso di società o consorzi) faccia ricorso all'opera di insegnanti o istruttori di navigazione privi dei requisiti di cui all'Art. 13 del presente regolamento;
- d) sia stato effettuato il trasferimento di sede senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione da parte della Provincia di Lecce;
- e) siano intervenute variazioni nella titolarità della scuola nautica (o del legale rappresentante nel caso di società o consorzi) senza che la Provincia di Lecce abbia dato le necessarie autorizzazioni.

C) Revoca

L'autorizzazione viene revocata quando:

- a) sia venuta meno la capacità finanziaria;
- b) siano venuti meno i requisiti morali del titolare;
- c) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica della scuola nautica o del consorzio;
- d) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio;
- e) sia proseguito l'utilizzo di personale non idoneo quali insegnanti ed istruttori dopo la prima sospensione dell'autorizzazione;
- f) siano stati ripetutamente ignorate le direttive della Provincia di Lecce.

D) Repressione attività abusiva

- a) Chiunque gestisce una scuola nautica senza autorizzazione della Provincia di Lecce è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.200. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata cessazione dell'attività.
- b) Chiunque insegni teoria nelle scuole nautiche o istruisca al comando e controllo di unità da diporto, senza essere a ciò autorizzato dalla Provincia di Lecce, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a euro 600.
- c) Il titolare della scuola nautica regolarmente autorizzata che svolga o faccia svolgere attività di insegnamento teorico o istruisca al comando e condotta su unità da diporto delle scuole nautiche, in località diverse e/o in sedi diverse da quelle per cui sia stato autorizzato dalla Provincia di Lecce, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per un periodo da uno a tre mesi e alla sanzione da euro 1.000 a euro 4.200. Nel caso che l'attività abusiva persista l'autorizzazione verrà revocata.



PROVINCIA DI LECCE
Servizio Trasporti e Mobilità

Art. 19 – (Istituzione dell’Osservatorio)

1. Allo scopo di provvedere al monitoraggio del settore è istituito, presso il Servizio Trasporti e Mobilità della Provincia di Lecce, l’Osservatorio sull’attività di scuola nautica.

Art. 20 – (Commissione permanente Provincia – Capitaneria di Porto – Dipartimento dei Trasporti Terrestri)

1. Alla finalità di cui all’articolo precedente provvede una Commissione Permanente Provincia – Capitaneria di Porto - Dipartimento dei Trasporti Terrestri, alla quale sono altresì attribuiti compiti propositivi in materia regolamentare inerente la disciplina dell’attività delle scuole nautiche. Allo scopo la Commissione provvederà:
 - a. a fissare i parametri per monitorare il livello qualitativo delle scuole nautiche;
 - b. a valutare gli adeguamenti da apportare al presente Regolamento a seguito degli esiti del monitoraggio di cui comma precedente o alla luce della nuova normativa che dovesse essere emanata in materia;
 - c. a proporre materie e modalità di organizzazione di eventuali corsi di aggiornamento del personale addetto alle scuole nautiche.
2. La Commissione è nominata con provvedimento del Dirigente del Servizio Trasporti e Mobilità della Provincia di Lecce, che la presiede, ed è composta dello stesso Dirigente, da un Funzionario del predetto Servizio, individuato dal Dirigente, da un rappresentante della Capitaneria di Porto e da un rappresentante del Dipartimento dei Trasporti Terrestri della provincia, individuato dal Direttore del Dipartimento medesimo;
3. La Commissione dura in carica tre anni e dovrà essere convocata almeno una volta l’anno;
4. La partecipazione alla Commissione avverrà a titolo totalmente gratuito.

Art. 21. (Norme transitorie)

1. Alle persone fisiche o giuridiche iscritte presso la CCIAA che alla data di entrata in vigore del Decreto 29 luglio 2008, n. 146 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gestivano le scuole di istruzione per la nautica, la Provincia provvede al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 2 del presente regolamento, previo accertamento dell’esistenza di idonei locali, delle attrezzature marinesche, degli strumenti e mezzi nautici e del materiale didattico necessario per le esercitazioni teorico-pratiche.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente regolamento.